

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

GENNAIO/MARZO

2017

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE SCIENTIFICA

FILIPPO SARTORI, STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO,
FILIPPO ANNUNZIATA, SIDO BONFATTI, FRANCESCO CAPRIGLIONE,
ALFONSO CASTIELLO D'ANTONIO, PAOLOEFISIO CORRIAS, FULVIO
CORTESE, MATTEO DE POLI, RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO
DOLMETTA, ALBERTO GALLARATI, UGO PATRONI GRIFFI, BRUNO
INZITARI, MARCO LAMANDINI, RAFFAELE LENER, PAOLA
LUCANTONI, ALBERTO LUPOI, DANIELE MAFFEIS, LUCA
MANDRIOLI, RAINER MASERA , ALESSANDRO MELCHIONDA,
ROBERTO NATOLI, ELISABETTA PIRAS, MADDALENA RABITTI,
GIUSEPPE SANTONI, MADDALENA SEMERARO, ANTONELLA
SCIARRONE ALIBRANDI, FRANCESCO TESAURO

DIREZIONE ESECUTIVA

ALBERTO GALLARATI, PAOLA LUCANTONI, LUCA MANDRIOLI,
ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, MADDALENA
SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

FRANCESCO ALBERTINI, FRANCESCO AUTELITANO, STEFANO DAPRÀ,
EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, MASSIMO MAZZOLA,
MANILA ORLANDO, CARLO MIGNONE, EDOARDO RULLI, STEFANIA
STANCA

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Il nuovo anatocismo: un contributo all'entropia della regolamentazione bancaria?

Che sia un inizio o una fine, il recente intervento del legislatore ha senza dubbio offerto ulteriore linfa al tema dell'anatocismo bancario con la riformulazione dell'art. 120, comma secondo, del Testo Unico Bancario (d'ora in poi T.U.B.), mediante l'approvazione dell'art. 17-bis della legge n. 49 del 2016, cui ha fatto seguito la delibera attuativa del CICR (Comitato interministeriale credito e risparmio), ai sensi dello stesso comma succitato. Al fine di comprendere la portata delle novità così introdotte, si è ritenuto utile procedere attraverso un excursus storico e normativo del fenomeno anatocistico nell'ordinamento italiano.

SOMMARIO: 1. Anatocismo: nozione e divieti; 2. L'intervento legislativo del 1999 e l'ingresso dell'anatocismo bancario; 3. La legge di stabilità 2014; 4. La novella del 2016 e la delibera attuativa del CICR; 5. Considerazioni conclusive.

1. Anatocismo: nozione e divieti.

Per anatocismo, dal greco “*anatokismòs*”, s'intende la produzione di interessi da parte di ulteriori interessi scaduti e non pagati su un debito pecuniario. Dal punto di vista economico, la pratica può ritenersi senz'altro lecita in quanto gli interessi maturati rappresentano sorte capitale che può, a sua volta, fruttare nuovi interessi. Ciononostante, dal punto di vista giuridico, e più in generale dal punto di vista sociale, l'anatocismo è sempre stato considerato con sfavore per l'insita pericolosità ravvisabile in un sistema nel quale gli interessi si tramutano in capitale produttivo, con la conseguenza di un rapido e progressivo aumento del debito¹.

Nel diritto romano, in realtà, l'anatocismo era consentito in presenza di un apposito accordo tra le parti sino a conoscere un suo definitivo divieto in epoca giustiniana con una costituzione del 529 d. C.².

¹ M. LIBERTINI, voce *Anatocismo*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, 406.

² F. FASOLINO, *Studi sulle 'usurae'*, Salerno, 2006, 13.

Tra le due soluzioni adottate in antichità, il codice civile del 1862, recependo quanto già previsto dal *Code Napoleon*³, ha optato per una via intermedia laddove, con l'art. 1232, disponeva che: «*Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi. Nelle materie commerciali l'interesse degli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini. L'interesse convenzionale o legale d'interessi scaduti per debiti civili non comincia a decorrere, se non quando trattasi d'interessi dovuti per una annata intera, salvo però riguardo alle casse di risparmio ed altri simili istituti quanto fosse altrimenti stabilito dai loro rispettivi regolamenti*».

Successivamente, il codice del 1942 per un verso ha riprodotto essenzialmente quanto previsto dalla previgente disciplina codicistica, introducendo al contempo, all'art. 1283, alcune innovazioni costituite dalla generalizzazione del valore attribuito agli usi contrari e dalla riduzione ad un semestre del limite minimo di tempo dopo il quale gli interessi possono produrre interessi. Nello specifico, la norma ammette l'anatocismo per gli interessi scaduti da almeno sei mesi in base ad una convenzione successiva alla loro scadenza (c.d. "anatocismo convenzionale") o ad una domanda giudiziale volta ad ottenere un provvedimento di condanna del debitore (c.d. "anatocismo legale"), facendo salvi, come anticipato, gli usi contrari ma senza delimitarne tuttavia l'ambito in cui detto rinvio extra-codicistico debba operare. Sul punto, la giurisprudenza inizialmente ha ricollegato tale rinvio agli usi bancari, ed in particolare alle Norme Bancarie Uniforme, nella convinzione – poi rivelatasi erronea - che queste fossero sussumibili nella categoria degli usi normativi⁴.

Questa interpretazione, che ha consentito alle banche per diversi anni di calcolare la capitalizzazione degli interessi a carico del cliente

³ Art. 1132 *code civil*: «*Gli interessi scaduti dei capitali possono produrre interessi o in forza di una domanda giudiziale, o in virtù di una convenzione speciale, a condizione che tanto nella domanda quanto nella convenzione si tratti di interessi dovuti per almeno un anno*».

⁴ In tal senso, *cfr.*, *ex multis*, Cass. civ., n. 5409, 19 agosto 1983 secondo cui «gli usi normativi che consentono l'anatocismo sono ravvisabili nelle relazioni fra gli istituti di credito ed i clienti».

con scadenza trimestrale e in un momento anteriore rispetto alla loro scadenza, è stata poi abbandonata da un *revirement* che ha visto il suo inizio con la sentenza della Corte di Cassazione n. 2374 del 1999⁵. I giudici di legittimità, in quell'occasione, ritennero di poter rivisitare criticamente il pregresso orientamento sulla base delle convincenti argomentazioni sollevate da parte di una certa dottrina e di alcuni tribunali, affermando che “*l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dalla legge appare più oggetto di un'affermazione basata su di un incontrollabile dato di comune esperienza che di una convincente dimostrazione*”. Si giungeva, così, alla conclusione secondo cui gli usi bancari fossero usi negoziali e come tali non idonei a derogare alla disciplina dell'art. 1283 cod. civ., sanzionando con la nullità le clausole contenenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori⁶. A suffragare tale innovativa impostazione deponevano, orbene, le seguenti ragioni: gli usi contrari, richiamati dalla norma, come tali idonei a superare il divieto di anatocismo, sono esclusivamente quelli previsti dagli artt. 1 e 8 delle disp. prel. al codice civile, ossia quegli usi consistenti nella ripetizione generale, costante, pubblica ed uniforme di un dato comportamento (*usus*), accompagnato dalla convinzione che esso consista in un comportamento giuridicamente obbligatorio (*opinio juris ac necessitatis*).

La Suprema Corte, nella stessa sede, ebbe modo di precisare che le Norme bancarie uniforme, predisposte dall'associazione di categoria ABI, erano da considerarsi come mere proposte di condizioni generali di contratto indirizzate alle banche associate, le quali essendo di natura pattizia dovevano restare assoggettate alla disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e quindi dovevano essere negoziate

⁵ Cass. civ., n. 2374, 16 marzo 1999, in *Corriere giur.*, 1999, 561 ss. Tale sentenza trovava immediato seguito nella sentenza n. 3096 emessa dalla III sezione, due settimane dopo, in data 30 marzo 1999, ove veniva essenzialmente ribadita la fondatezza del relativo iter argomentativo.

⁶ Sulla nullità delle clausole anatocistiche e sulla conseguente azione di ripetizione dell'indebito, Trib. Torino, sentenza 19 settembre 2016, ha recentemente affermato che la pretesa di pagamento del saldo passivo del conto non può essere respinta sulla base di una contestazione generica, che investa il documento nel suo complesso, occorrendo invece la formulazione di censure circostanziate, specificatamente dirette contro singole e determinate annotazioni.

singularmente, e non firmate in blocco, a causa di «*una soggezione della parte più debole nei confronti di quella più forte*».

2. *L'intervento legislativo del 1999 e l'ingresso dell'anatocismo bancario.*

Successivamente al disposto rivoluzionario della Cassazione, il legislatore ritenne necessario adeguarsi al dettato giurisprudenziale con l'emanazione del decreto legislativo n. 342 del 1999⁷, modificando l'art. 120 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993) attraverso l'introduzione di un nuovo sistema di calcolo degli interessi anatocistici, rimandando al CICR il compito di determinare le modalità ed i tempi di attuazione del nuovo regime contrattuale delle banche, facendo salve contemporaneamente, fino all'entrata in vigore del nuovo regime, la validità e l'efficacia delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. L'art. 25 del decreto, in particolare, riconosceva esplicitamente l'anatocismo bancario aggiungendo un nuovo comma all'art. 120 T.U.B: «*Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori*».

L'aspetto sul quale la dottrina incentrò le sue critiche maggiori rispetto a questa novella legislativa fu, invero, la volontà del legislatore di sanare tutti gli eventuali vizi delle clausole di capitalizzazione trimestrale, contenute sia nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della norma, sia in quelli successivi fino a quando non fosse intervenuta la delibera del CICR. Queste doglianze, orbene, non tardarono a pervenire dinanzi alla Consulta, la quale, con sentenza n. 425 del 2000⁸, dichiarò l'illegittimità

⁷ Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 342, "Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", in G.U. n. 233 del 4 ottobre 1999.

⁸ Corte costituzionale, 9 ottobre 2000, n. 425, ove si legge testualmente: «[...] In altri termini, il legislatore delegato, da un lato sancisce (*pro praeterito*), per qualsiasi tipo di vizio, una generale sanatoria delle clausole anatocistiche illegittime contenute nei contratti bancari anteriori al 19 ottobre 1999, con effetti

costituzionale dell'art. 25, comma terzo, del decreto legislativo n. 342/1999 per contrasto con l'art. 76 Cost., nella parte in cui disponeva una sanatoria retroattiva delle precedenti pattuizioni anatocistiche. La Corte costituzionale, infatti, affermò che dalle direttive contenute nella legge-delega non emergeva in alcun modo l'intento di introdurre una normativa sanante in via retroattiva delle clausole anatocistiche affette da invalidità.

Successivamente, la giurisprudenza di legittimità, con sentenza delle Sezioni Unite n. 21095 del 2004⁹, poneva un ulteriore punto fermo circa la natura negoziale delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del risparmiatore e sulla loro conseguente nullità¹⁰. Statuivano gli ermellini, infatti, che dette clausole, per effetto della declaratoria di incostituzionalità del 2000,

temporalmente limitati sino al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera del CICR); dall'altro attribuisce (pro futuro), sia pure nell'identico limite temporale, la stessa indiscriminata «validità ed efficacia» alle clausole poste in essere nel periodo tra il 19 ottobre 1999 ed il 21 aprile 2000. Ma, così disponendosi, è venuta meno ogni continuità logica con la delega, rompendosi la necessaria consonanza che deve intercorrere tra quest'ultima e la norma delegata. L'indeterminatezza della fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999 non consente di ricondurre la denunciata norma nell'ambito dei principi e criteri della legge di delegazione. Questi, infatti, non possono ragionevolmente interpretarsi come abilitanti all'emanazione d'una disciplina di sanatoria (per il passato) e di validazione anticipata (per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge delegata e quella della delibera del CICR) di clausole anatocistiche bancarie, del tutto avulsa da qualsiasi riferimento ai vizi ed alle cause di inefficacia da tenere per irrilevanti: quindi - stante il difetto di distinzioni e precisazioni nella legge delegata - senza una necessaria e sicura rispondenza (diretta od indiretta) ai principi e criteri informativi del testo unico bancario. Esclusa, pertanto, la possibilità di un'interpretazione adeguatrice della legge delegata alla legge delegante, deve concludersi - indipendentemente da ogni considerazione sulla ragionevolezza intrinseca della norma denunciata, e restando assorbito ogni altro profilo delle sollevate questioni - che la norma in esame viola l'art. 76 della Costituzione.».

⁹ Cass., Sez. Un., 4 novembre 2004, n. 21095, in *Giur. It.*, 2005, 68, con nota di G. COTTINO, *Sull'anatocismo intervengono anche le sezioni unite*; si veda, altresì, G. GALLO, *L'anatocismo bancario nelle valutazioni delle sezioni unite della Corte di Cassazione*, in *Mondo bancario*, 2004, fasc. 6, 35; B. INZITARI, *Le Sezioni unite e il divieto di anatocismo: l'asimmetria contrattuale esclude la formazione dell'uso normativo*, in *Corriere Giur.*, 2005, 217; N. SALANITRO, *Le Sezioni Unite e l'anatocismo bancario*, in *Banca Borsa*, 2005, II, 128.

¹⁰ F. CARINGELLA, L. BUFFONI, *Manuale di diritto civile*, Roma, 2016, 578.

dovevano ritenersi assoggettate alla disciplina normativa anteriormente in vigore, in base ai principi regolatori della successione di leggi nel tempo.

Ciononostante, restavano insoluti alcuni problemi applicativi tra cui l'ammissibilità di una conversione automatica delle clausole nulle in clausole di capitalizzazione con periodicità annuale, nonché l'individuazione del *dies a quo* in merito al termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito conseguente alla dichiarazione di nullità delle clausole in questione. Anche su tali aspetti, sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite, con pronuncia n. 24418 del 2010, fornendo risposta ad entrambe le problematiche summenzionate. In primo luogo, i giudici di Cassazione hanno escluso qualunque integrazione legale, e dunque la legittimità della conversione in clausola di capitalizzazione degli interessi a cadenza annuale, in considerazione del fatto che l'applicazione da parte del giudice di una diversa periodicità di conteggio degli interessi fosse da ritenere arbitraria per difetto di qualsiasi base legale o negoziale¹¹.

In secondo luogo, i giudici di Cassazione statuirono che l'azione di ripetizione dell'indebito, avanzata dal cliente di una banca che lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente -, è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, il quale decorre, nel caso in cui i versamenti abbiano avuto soltanto una funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati bensì dal momento di chiusura definitiva del conto, atteso che è soltanto a partire da tale momento che può concretizzarsi un vero e proprio pagamento giuridicamente valido ed efficace, del quale chiedere eventualmente la restituzione¹².

¹¹ Recentemente, Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2015, n. 19341, con nota di E. SCARANTINO, in *Giurisprudenza italiana*, 8-9, 2016, 1875 ss., si è pronunciata sull'ulteriore questione concernente la sostituzione delle clausole nulle con la disciplina che la norma dell'art. 1831 c.c. prevede in materia di conto corrente ordinario. Al riguardo, la Suprema Corte ha sostenuto che la previsione di cui all'art. 1831 c.c. non è espressamente richiamato dall'art. 1857 c.c. tra quelle applicabili alle operazioni bancarie in conto corrente, e non può essere altresì suscettibile di estensione analogica data la diversa struttura e funzione tra i due tipi di contratti.

¹² In questo senso, anche Trib. Vicenza, sentenza 23 novembre 2016, il quale richiamando l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, afferma che

3. La legge di stabilità 2014.

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2014, della c.d. "Legge di stabilità 2014"¹³, il secondo comma dell'art. 120 T.U.B. è stato oggetto di una nuova riformulazione nei termini seguenti: *«Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»*.

Differentemente dalla previgente stesura, il principio ispiratore della nuova disposizione è individuabile nello scopo di vietare definitivamente l'anatocismo bancario, in evidente rottura con il passato. Dai lavori preparatori della legge in commento, emerge infatti che lo scopo prefigurato dal Legislatore sia stato quello impedire che gli interessi periodicamente capitalizzati potessero produrre interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno invece calcolati esclusivamente sulla quota capitale.

Deve osservarsi, per mera completezza, come dopo pochi mesi l'entrata in vigore della sopracitata legge di stabilità, il comma secondo dell'art. 120 T.U.B. fu oggetto di un'ulteriore modifica per effetto del c.d. "Decreto Competitività" n. 91/2014¹⁴, il quale

l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, che lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, qualora i versamenti abbiano avuto soltanto una funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

¹³ Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in G.U. n. 302, 27 dicembre 2013.

¹⁴ Art. 31, Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di

riafferma il divieto di anatocismo bancario ampliandone l'ambito di applicazione anche al conto di pagamento, ma in sede di conversione del decreto legge si ritenne di eliminare tale ampliamento, ritornando così alla disciplina antecedente.

Ciononostante, la dottrina mise in luce la problematica se tale divieto fosse pienamente operativo a partire già dal 1° gennaio 2014 - data di entrata in vigore della legge n. 147/2013 - oppure se fosse necessario attendere la nuova delibera applicativa del CICR, prevista dal novellato art. 120 T.U.B.

Parte della dottrina, orbene, aderì a questa seconda linea di pensiero facendo leva sullo stesso tenore testuale dell'art. 120 T.U.B.¹⁵, in contrasto con quanto enunciato dalla giurisprudenza di merito, ed in particolare dal Tribunale di Milano, il quale con due ordinanze collegiali del 25 marzo e del 3 aprile 2015 affermò che il nuovo divieto assoluto di anatocismo bancario previsto dalla lettera b)

adempimenti derivanti dalla normativa europea", in GU, n.144 del 24.6.2014: «1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre". 2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99)", fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo. 3. La periodicità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

¹⁵ A favore della tesi dell'applicabilità differita si sono espressi anche i seguenti giudici di merito: Trib. Cosenza 27 maggio 2015; Trib. Torino, 16 giugno 2015; Trib. Parma 26 giugno 2015; Trib. Siena 4 agosto 2015.

dell'art. 120 T.U.B., comma 2°, doveva intendersi già in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, sull'assunto che una volta riconosciuto che l'art. 1, co. 629 della legge di stabilità «*vieti in toto l'anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte, o anche solo temporaneamente, essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata*»¹⁶.

La soluzione adottata dalla giurisprudenza di merito si è rivelata poi di fondamentale valore alla luce della mancata delibera attuativa da parte del CICR. Se è vero, infatti, che una proposta in sede di consultazione era stata già avanzata dalla Banca d'Italia, questa non fu mai adottata per sfuggire sia alle censure mosse da alcuni commentatori¹⁷, quanto al negativo atteggiamento che spesso la giurisprudenza aveva assunto nei confronti di provvedimenti amministrativi a contenuto regolamentare emessi in contrasto con la legge¹⁸.

Il legislatore, allora, al fine di risolvere l'*impasse* normativa, o meglio l'*impasse* bancaria, si vide costretto ad intervenire nuovamente sull'argomento, riscrivendo il comma 2 dell'art. 120 del T.U.B.¹⁹.

4. La novella del 2016 e la delibera attuativa del CICR.

La riforma del 2016, attuata con l'art. 17-*bis* della legge n. 49 del 2016²⁰, ha sostituito le lett. a) e b) del 2° comma con le seguenti

¹⁶ Così Trib. Milano, ord. 3 aprile 2015, in *Corr. Giur.*, 2015, 1079 ss.; in senso analogo si sono espressi: Trib. Cuneo 29 giugno 2015; Trib. Biella, 7 luglio 2015, Trib. Roma, 20 ottobre 2015.

¹⁷ Cfr., *ex multis*, F. SARTORI, *Prolegomeni in tema di anatocismo: a proposito della proposta di Delibera CICR della Banca d'Italia*, in *Riv. dir. banc.*, 18, 2015; A. STILO, *Dall'art. 120, comma 2, TUB alla proposta di delibera CICR: verso il ritorno dell'anatocismo bancario?*, *ibidem*, 19, 2015.

¹⁸ Cfr. V. FARINA, *La (ennesima) resurrezione dell'anatocismo bancario*, in *I contratti*, 7, 2016, 705 ss.

¹⁹ Per una prima lettura della riforma, *ex multis*, V. TAVORMINA, *Anatocismo: il nuovissimo art. 120, comma 2 TUB ed i frutti civili rappresentati dagli interessi dei capitali (art. 820, comma terzo c.c.)*, in *Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it*, 2016.

previsioni: « a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».

Con tale ultima modifica, dunque, ciò che sembrava destinato ad essere sopito a colpi di pronunce giurisprudenziali, torna in auge per mano legislativa: viene, infatti, riammessa la pratica dell'anatocismo bancario.

Nel dettaglio, è la nuova formulazione della lettera b) a destare maggiori preoccupazioni. La prima parte della norma, infatti, prevede che gli interessi debitori, in tutte le operazioni di esercizio del credito da parte delle banche e degli intermediari finanziari, non possono produrre interessi ulteriori ma andranno calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, fatta eccezione per gli interessi di mora. La seconda parte del novellato art. 120, comma 2, T.U.B., lett. b), dispone solo apparentemente il divieto di anatocismo, e lo fa con specifico riguardo agli “interessi debitori maturati”, ricomprendendo anche “quelli

²⁰ Legge n. 49 dell'8 aprile 2016, di conversione del decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, in G.U. n. 87 del 14 aprile 2016.

relativi a finanziamenti valere su carte di credito”, con esclusione di quelli di mora. Basterebbe, invero, tale inciso per avvertire la “resurrezione” dell’anatocismo bancario, poiché dalla lettura della norma si ricava la considerazione in base alla quale esso diviene verosimilmente la nuova regola per tutti i contratti bancari con riguardo agli interessi moratori²¹.

Ma vi è di più, in quanto - prosegue il comma 2 dell’art. 120 T.U.B. - nelle aperture di credito in conto corrente ed in conto pagamento nonché negli sconfinamenti, il cliente può autorizzare, anche in via preventiva, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi diventano esigibili, senza distinguere in tal caso tra interessi moratori ed interessi corrispettivi. Ciò significa, pertanto, che alla scadenza dell’anno gli interessi maturati sulla sorte capitale, rideterminata e comprensiva dei pregressi interessi corrispettivi, scaduti e non pagati, saranno ulteriormente addebitati e saranno considerati nuova sorte capitale, producendo a loro volta interessi aggiuntivi.

A pochi mesi di distanza dalla legge di riforma, in data 3 agosto 2016 il CICR ha emanato la delibera recante “modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”²², in attuazione del riformato art. 120, comma 2°, T.U.B. La delibera del CICR ricalca essenzialmente il testo delle nuove disposizioni ma ciò che interessa, ai fini della nostra analisi, concerne il contenuto degli artt. 3 e 4 della stessa delibera.

In primo luogo, il comma primo dell’art. 3 della delibera, riaffermando che gli interessi debitori maturati non possono produrre ulteriori interessi, fa salvi gli interessi di mora per i quali, aggiunge la norma, devono richiamarsi le disposizioni del codice civile, confermando così l’ammissibilità dell’anatocismo da interesse moratorio, pur nei limiti di cui all’art. 1283 cod. civ.²³

²¹ V. FARINA, *op. cit.*, 709.

²² La delibera CICR 3 agosto 2016 n. 343 ha sostituito la precedente delibera del 9 febbraio 2000 intitolata “Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del T.U.B., come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 342/99)”.

²³ Art. 3, Regime degli interessi: « 1. Nelle operazioni indicate dall’art. 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori

L'art. 4 comma 5 della delibera riprende, poi, quanto inserito dalla nuova formulazione dell'art. 120, comma secondo, lett. b), T.U.B., ossia la possibilità per il cliente di autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi ultimi divengono esigibili, salva la facoltà di revocare l'autorizzazione medesima prima che non abbia ancora avuto luogo l'addebito dell'importo²⁴.

5. Considerazioni conclusive.

Come visto, la novella del 2016, nel prevedere l'autorizzazione preventiva all'addebito nei termini sopradescritti, supera il generale divieto di anatocismo, andando al di là delle deroghe già sancite dallo stesso art. 1283 cod. civ., poiché l'autorizzazione in questione non ha nulla a che vedere con la convenzione successiva di cui alla norma codicistica²⁵.

Non è mancata, tuttavia, l'opinione di coloro i quali hanno escluso che l'art. 120, comma 2°, T.U.B. introduca una deroga al divieto di anatocismo, facendo leva sulla tecnica dell'addebito del conto. In altri termini, l'addebito del conto non rappresenterebbe che un mero pagamento satisfattivo, e come tale gli interessi addebitati sarebbero da considerarsi interessi pagati, senza che venga in rilievo alcun fenomeno anatocistico.

Questa tesi, tuttavia, non persuade giacché l'addebito sul conto, in realtà, aumenta l'esposizione debitoria del cliente, e ciò lo dimostra

maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora. 2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile. 3. Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre».

²⁴ Art. 4, Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti: « [...] 5. Ai sensi dell'art. 120, comma 2, lettera b) , del TUB, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo [...] ».

²⁵ V. FARINA, *op. cit.*, 713.

l'inciso contenuto nello stesso art. 120 T.U.B., comma secondo, *“anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido”*, intendendo che quando il cliente risulta debitore nei confronti della banca, quel debito stesso produce interessi corrispettivi e moratori, e questi ultimi vengono così addebitati su un conto già “negativo”, pertanto l’addebito sul conto non potrà mai essere considerato un pagamento poiché non soddisfa l’interesse della banca creditrice, bensì aumenta l’esposizione debitoria del cliente nei suoi confronti. Anche la più recente giurisprudenza di merito sembra confermare tale interpretazione, affermando che l’annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento con finalità solutoria²⁶.

In attesa che la giurisprudenza di legittimità si pronunci sulla nuova norma, il quadro che emerge dall’impianto normativo, così rimodificato, mette in chiaro la volontà del legislatore di dotare il mondo bancario di maggiori strumenti di manovra, in deroga alla regola imperativa di cui all’art. 1283 c.c., anziché cogliere l’occasione per porre la parola fine al travagliato dibattito dell’anatocismo bancario.

²⁶ Così, Trib. Vicenza, sentenza 23 novembre 2016.